A.I.PRO.S.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

Camera di Commercio Napoli

CONSORZIO PROMOS RICERCHE

Panasonic

EL.MO. Spa
Global Security Solutions

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Convegno
Qualificazione e Qualità:
I veri professionisti della sicurezza anticrimine
e le migliori soluzioni tecnologiche sul mercato

Napoli, 22 ottobre 2015, h 10,00 – 16,30
Sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli
via S. Aspreno, 2

La qualificazione delle persone, con riferimento all'allegato K della Norma CEI 79-3 e prEN 16763

(Michele Messina – Consulente della sicurezza - Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S.)

Anno 1976:

Qualificazione ANIA delle ditte installatrici di impianti di allarme , dei progettisti e dei tecnici installatori e manutentori

La commissione ANIA, era costituita da esperti e qualificati ingegneri del comparto assicurativo, i quali mutuando quanto già veniva attuato da altre analoghe organizzazioni in Europa, esaminava le figure professionali tecniche che operavano all'interno delle aziende installatrici, in conformità ad un'apposita norma assicurativa (norme ANIA) di riferimento.

A quell'epoca non esistevano altre forme di qualificazione del personale tecnico delle aziende del settore della sicurezza, né altre normative di riferimento.

Anno 1980:

Avvio della "Registrazione" IMQ delle ditte installatrici di impianti di allarme e di qualificazione dei responsabili tecnici che sovraintendevano le attività di installazione e di manutenzione.

L'ANIA ha promosso, in collaborazione con le associazioni di categoria delle aziende installatrici e produttrici allora esistenti, con le associazioni dei professionisti della sicurezza, tra le quali l'AIPROS, coinvolgendo alcuni importanti ministeri (Industria, Poste, Interno, Beni Culturali) e l'Unione Nazionale Consumatori, la creazione un apposito "Comitato di gestione" per il settore sicurezza, in seno a IMQ. A seguito di ciò, è stato predisposto il primo «Regolamento» per:

- ***la "Registrazione" delle Ditte installatrici di impianti di allarme antintrusione***
- ***il rilascio da parte dell'Installatore registrato del particolare " Certificato di installazione e di verifica funzionale" e del particolare "Certificato di revisione e di verifica funzionale", per gli impianti dallo stesso realizzati in conformità alle norme CEI di riferimento (a quell'epoca CEI 79-1 e CEI 79-2);***
- ***la sorveglianza periodica degli «Installatori registrati» e i controlli a campione che l'IMQ era tenuto ad effettuare sugli impianti per i quali era stato rilasciato un certificato.***

N.B. Ancora oggi presso IMQ è attivo un Comitato ridenominato "Fire & Security" nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate del settore e che ha il compito di gestire la «CERTIFICAZIONE» delle ditte che installano sistemi di sicurezza sia di allarme antintrusione sia di rilevazione e di estinzione incendio e di «QUALIFICARE» i loro tecnici di installazione e di manutenzione.

Al momento, è ancora l'unica attività di certificazione esistente a livello nazionale nel settore installativo e manutentivo fire & security!

*La ditta certificata può emettere il **“Certificato IMQ di installazione e verifica funzionale”** in conformità alla norma CEI 79-3*

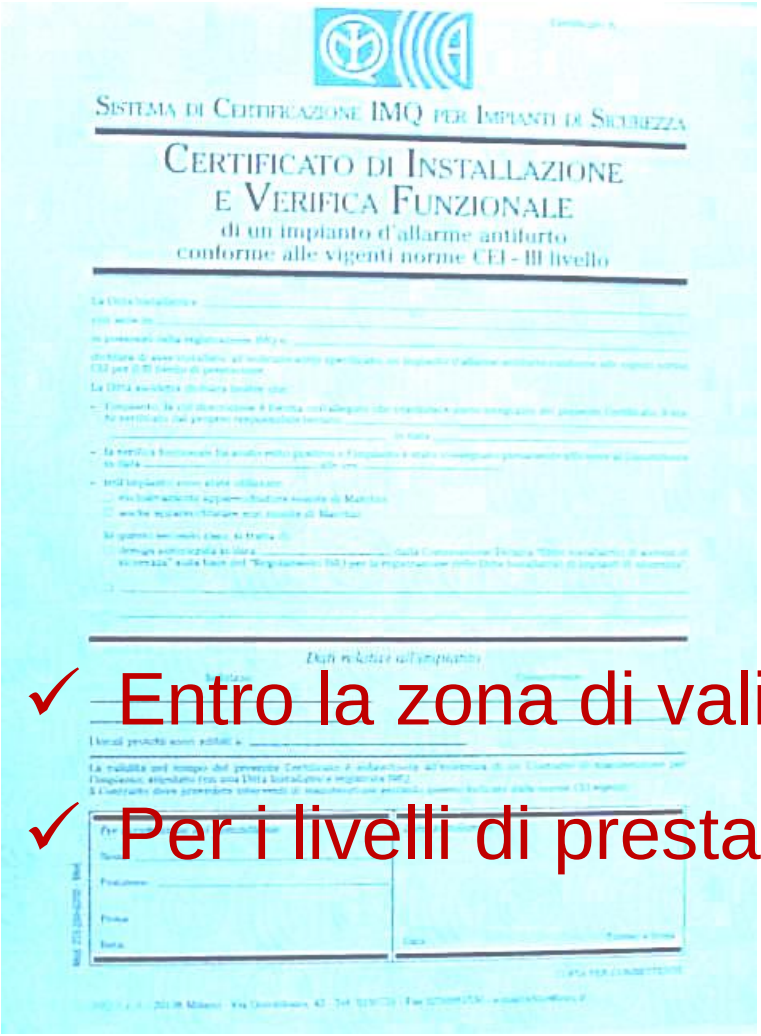
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IMQ PER IMPIANTI DI SICUREZZA

CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE E VERIFICA FUNZIONALE

di un impianto d'allarme antifurto conforme alle vigenti norme CEI - III livello

- ✓ Entro la zona di validità della registrazione
- ✓ Per i livelli di prestazione accordati (I, II, III, IV)

Responsabilità oggettiva:

prescinde dalla colpa, dalla prevedibilità e dalla prevenibilità

(es, quella in capo al Datore di lavoro Ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabilità per colpa:

derivante da ***imprudenza, imperizia e negligenza***

(es. una installazione non a regola d'arte, una manutenzione fatta male, ecc.)

Le cause possono essere di varia natura:

colpa generica:

- ***negligenza*** *(omesso compimento di un'azione doverosa),*
- ***imprudenza*** *(inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità),*
- ***imperizia*** *(negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni).*

colpa specifica:

inosservanza di:

- ***leggi*** *(atti del potere legislativo),*
- ***regolamenti*** *(atti del potere esecutivo),*
- ***ordini*** *(atti di altre pubbliche autorità) o*
- ***discipline*** *(atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).*

La normativa di legge:

*Sul piano giuridico e delle proprie **responsabilità**, i tecnici **progettisti**, **installatori** e **manutentori** di impianti devono osservare le disposizioni del:*

- ***Codice Civile**:*

***art.1176** «diligenza nell'adempimento»; **art. 1229** «Clausole di esonero da responsabilità»; **art.2230** «Prestazione d'opera intellettuale»; **art.2043** «Risarcimento per fatto illecito» ecc..*

- ***Codice Penale**:*

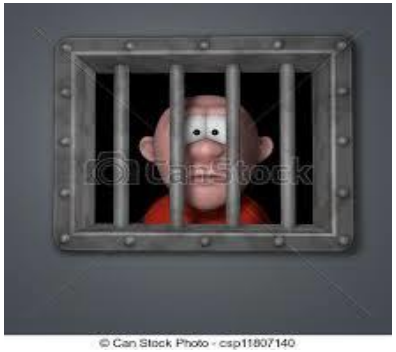

***art.43** «Reato colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di **negligenza** o **imprudenza** o **imperizia**, ovvero per l'inosservanza di **leggi**, **regolamenti, ordini** o **discipline**»;*

La diligenza qualificata:

Oltre l'aspetto privatistico contrattuale esiste l'interesse della collettività pertanto al rapporto fiduciario nella prestazione professionale si affianca una ***componente etica*** *che la pone al di sopra della sola natura commerciale.*

Il diritto penale prevede una serie di reati nei confronti delle professioni intellettuali commessi solo da chi appartiene a tali categorie.

Il professionista adempie all'obbligazione contrattualmente assunta con il cliente (art. 2230 c.c.) con la particolare modalità della diligenza qualificata dell'art. 1176 c.c.:

- *comma 1- nell'adempimento delle obbligazioni il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia;*
- *comma 2 – nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.*

Codice civile:

Art. 1223 «Risarcimento del danno» (CAPO III - Dell'inadempimento delle obbligazioni)

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo (es. penali indicate nel contratto) deve comprendere così la perdita subita dal «creditore» (committente) come anche il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (v. anche artt. 1382, 1479, 2056 C.C. e seguenti – c.d. clausole delle Penali)

Art. 1229 «Clausole di esonero da responsabilità»

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore (…dell'obbligazione) per dolo o per colpa grave (v. anche 1490 C.C.).

……omissis……

Art. 2043 "Risarcimento per fatto illecito"

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (V. anche Cod. Pen. Art. 185).

Art. 2061 "Ordinamento delle categorie professionali"

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).

La colpa professionale:

Il codice civile non definisce la colpa mentre. ***l'art. 43 c.p****. richiama i concetti di* ***negligenza****,* ***imprudenza*** *e* ***imperizia****, oltre che l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline con una gradualità da* ***lievissima a lieve*** *(la violazione dell'ordinaria diligenza),* ***grave*** *(la violazione della diligenza minima)* ***e di maggior rilievo*** *la violazione in materia della* ***responsabilità professionale,*** *dove definisce:*

- ***Negligenza****: l'omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza; con una serie di atteggiamenti negativi di disattenzione, dimenticanza, svogliatezza e pigrizia*

- ***Imprudenza****: difetto di misure di cautela idonee a prevenire l'evento dannoso o come «temerarietà sperimentale» quando agisce senza le necessarie competenze specifiche, accettando un incarico superiore alle sue capacità e alla sua esperienza*

- ***Imperizia****: violazione delle regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore delle quali il professionista, oltre al necessario bagaglio di cognizioni specifiche, frutto dell'esperienza, deve avere un'approfondita conoscenza.*

La colpa professionale

Sulla TRECCANI si legge:

Imperizia: *s. f. [dal latino imperitia] – Mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione: lavoro condotto con imperizia;*

Codice Penale:

Art. 348 «Esercizio abusivo della professione»

Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.

Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie, è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.

Si deve ritenere colpevole di abusivismo:

- *chi non è stato abilitato;*
- *chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo;*
- *l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso;*
- *il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato Italiano.*

N.B. Il «prestanomismo» è una forma di abusivismo: infatti, a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza!

Codice Penale:

Art. 348 «Esercizio abusivo della professione»

Cassazione n. 18214 -19 aprile 2013

Con una recente sentenza, la sesta sezione penale della Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato ***di esercizio abusivo della professione*** *di commercialista nel caso in cui un soggetto, senza averne il titolo, aveva ricevuto l' incarico di curare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di un' impresa, pur se materialmente il contratto sia stato conferito a società a lui riconducibile, non risultando che tale società si servisse di professionisti abilitati a svolgere tali adempimenti.*

DLgs. n. 206 del 6/09/2005 «Codice del Consumo»

Codici di condotta – Sanzioni:

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 27-bis

*Le **associazioni** o le **organizzazioni imprenditoriali** e **professionali** possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il **comportamento dei professionisti** che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.*

…..omissis…….

*I **codici di condotta** di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.*

Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione, il professionista deve informare i consumatori preventivamente.

D.M. n. 37 del 22/01/2008 **(*Norme per la sicurezza degli impianti*)**

Art. 1 - Ambito di applicazione:

Comma 2:

….omissis….

b) ***impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere*** *(inclusi quindi anche quelli di allarme antintrusione, di controllo degli accessi e di videosorveglianza)*

g) ***impianti di protezione antincendio*** *(impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione incendio di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio);*

……omissis……

D.M. n. 37 del 22/01/2008 (Norme per la sicurezza degli impianti)

Art. 5 Progettazione degli impianti:

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, ***il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta*** *mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.*

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

……omissis…...

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere (inclusi quelli di allarme antintrusione e TVCC) quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione (…e caratteristiche di cui al comma 2 - lettere a) e b) del presente articolo 5);

……...omissis……

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) (antincendio), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
……omissis……

D.M. n. 37 del 22/01/2008 (Norme per la sicurezza degli impianti)

Art. 7 Dichiarazione di conformità:

*2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal **responsabile tecnico dell'impresa installatrice**, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.*

*3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma **tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto**. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.*

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

Allegato I *(di cui all'articolo 7)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto .....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .....
operante nel settore ..... con sede in via .....
..... n. ..... comune ..... (prov. .....) tel. .....
part. IVA .....
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di ..... n. .....
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di ..... n. .....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....
.....
inteso come:

nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1) ☐.....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: ..... installato nei locali siti nel comune di ..... (prov. .....) via ..... n. ..... scala .....
piano ..... interno ..... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .....
.....

in edificio adibito ad uso: industriale☐ civile ☐commercio ☐altri usi☐;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .....;

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .....;

☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico (timbro e firma) — Il dichiarante (timbro e firma)

data .....

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

Codice Penale:

Art. 481 «Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità»

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato (es. DI -CO), fatti dei quali l' atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 103,29 a Euro 516,45.

N.B. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro!

EQF – Requisiti di professionalità secondo la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio» 2008/C 111/01/CE del 23/04/2008

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

EQF – Requisiti di professionalità secondo la «Raccomandazione UE del 2008…..» *(Conoscenza, Abilità, Competenza)*

Allegato I: Definizioni

a) qualifica: *risultato formale di un processo di valutazione e convalida dell'apprendimento di una persona secondo standard definiti;*

d) settore: *raggruppamento di attività professionali;*

f) risultati dell'apprendimento*: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine dell' apprendimento, definiti in termini di* ***conoscenze****,* ***abilità*** *e* ***competenze****;*

g) conoscenza: *insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio descritte come teoriche e/o pratiche;*

h) abilità*: le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi, cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);*

i) competenza*: comprovata capacità di utilizzare* ***conoscenze****,* ***abilità*** *e* ***capacità personali****,* ***sociali e/o metodologiche****, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, descritte in termini di responsabilità e autonomia.*

EQF – Requisiti di professionalità secondo la «Raccomandazione UE del 2008…..» *(apprendimento)*

APPRENDIMENTO FORMALE

Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale

APPRENDIMENTO NON FORMALE

Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale

APPRENDIMENTO INFORMALE

Apprendimento derivante da esperienze lavorative e/o altre attività documentate, da quelle di vita famigliare ed anche dal tempo libero; non è un'attività volutamente strutturata e, alcune volte, l'apprendimento non è intenzionale

NORMA
ITALIANA

Attività professionali non regolamentate
Professionista della Security
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 10459

FEBBRAIO 2015

Non-regulated professions
Professionals operating in the field security
Definition of knowledge, skill and competence requirements

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale coinvolta nel processo di security, ossia la persona le cui conoscenze, abilità e competenze sono tali da garantire la gestione complessiva del processo.

La qualificazione delle persone, con riferimento all'allegato K della Norma CEI 79-3 e prEN 16763

APPENDICE B (normativa) **REQUISITI PER L'ACCESSO AI LIVELLI PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA DELLA SECURITY**

I percorsi di accesso, non alternativi tra loro, prevedono:

a) Apprendimento formale (Titolo di Studio);

b) Apprendimento non formale (Corsi di Formazione);

c) Apprendimento informale (Esperienza Lavorativa).

Il prospetto B.1 prevede i requisiti di accesso ai livelli professionali di Security Expert (Professionista della Security dell'Organizzazione di livello operativo), Security Manager (Professionista della Security dell'Organizzazione di livello manageriale) e Senior Security Manager (Professionista della Security dell'Organizzazione di alto livello manageriale).

prospetto B.1 **Requisiti di accesso per Security Expert, Security Manager e Senior Security Manager**

	Apprendimento formale	Apprendimento non formale*)	Apprendimento informale	Eccezioni
Professionista della security di Primo livello (Security Expert)	Laurea di I livello di una classe che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del Professionista della Security.	Master Universitario (60 crediti formativi) oppure superamento di Corso universitario di almeno 120 ore con attestazione finale dell'ateneo responsabile; entrambi aventi per argomento la gestione della security per materie afferenti alle competenze del profilo.	Minimo 4 anni di esperienza professionale continuativa di security, nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza, di cui almeno 2 anni in incarichi di livello non meramente esecutivo.	Se in possesso di laurea di II livello: il periodo complessivo di esperienza professionale si riduce a 2 anni, in incarichi non meramente esecutivi. Se in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore: minimo 8 anni di esperienza professionale continuativa di security, nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza, di cui almeno 4 anni in incarichi di livello non meramente esecutivo. Requisiti di apprendimento informale in accordo alla UNI 10459:1995 sono ritenuti validi anche per la presente edizione della norma.
Professionista della security di Secondo livello (Security Manager)	Laurea di I livello di una classe che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del Professionista della Security.	Master Universitario (60 crediti formativi) oppure superamento di Corso universitario di almeno 120 ore con attestazione finale dell'ateneo responsabile; entrambi aventi per argomento la gestione della security per materie afferenti alle competenze del profilo.	Minimo 8 anni di esperienza professionale continuativa di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 4 anni in incarichi di livello manageriale.	Se in possesso di laurea di II livello il periodo complessivo di esperienza professionale si riduce a 5 anni, di cui 3 anni in incarichi di livello manageriale. Se in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore: minimo 12 anni di esperienza professionale continuativa di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 4 anni in incarichi di livello manageriale, di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 4 anni in incarichi di livello manageriale.
Professionista della security di Terzo livello (Senior Security manager)	Laurea di II livello di una classe che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del Professionista della Security.	Master Universitario (60 crediti formativi) oppure superamento di Corso universitario di almeno 120 ore con attestazione finale dell'ateneo responsabile; entrambi aventi per argomento la gestione della security per materie afferenti alle competenze del profilo.	Minimo 12 anni di esperienza professionale continuativa di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 6 anni in incarichi di livello manageriale.	Se in possesso di Laurea di I livello: minimo 18 anni di esperienza professionale continuativa di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 8 anni in incarichi di livello manageriale. Se in possesso del diploma di scuola media superiore: minimo 20 anni di esperienza professionale continuativa di security nel privato, anche come consulente, o in organismi pubblici di sicurezza di cui almeno 8 anni in incarichi di livello manageriale. Tale esperienza deve essere stata maturata entro la data di pubblicazione della presente norma.

*) Nell'apprendimento non formale deve essere considerata all'interno dei corsi anche la valutazione dei requisiti di abilità e capacità personali previsti dalla presente norma.

NOTA E' riconosciuta la validità del percorso formativo di 90 ore, secondo la UNI 10459:1995, a condizione che venga integrato da un ulteriore percorso formativo di 30 ore, con l'ulteriore garanzia che i contenuti complessivi del corso di 90 + 30 ore siano tali da assorbire tutti i contenuti di competenze, che sono elencate nella edizione attuale della UNI 10459.

prospetto A.2 **Compiti, conoscenze e abilità richieste al Security Manager** (Continua)

Conoscenze	EQF
Tecniche di identificazione delle sorgenti informative, integrazione delle informazioni, categorizzazione e analisi dell'informazione	6
L'Organizzazione e le sue strutture fisiche	7
Modelli e tipologie di organizzazione e gestione della security	6
Principi di prevenzione dei rischi di origine criminosa attraverso la progettazione ambientale e urbanistica	6
Tecnologie di prevenzione e protezione di security	7
Gestione dei servizi integrati di sicurezza	5
Problematiche di indagine difensiva all'interno dell'Organizzazione e della relativa legislazione e possibili soluzioni	7
Elementi di coordinamento della continuità operativa ("business continuity", e "disaster recovery")	6
Elementi di coordinamento della gestione della crisi ("crisis management")	6
Elementi di psicologia delle masse	5
Modalità di predisposizione di piani di security	7
Processi di investigazione ("intelligence" e "due diligence")	6
Sistemi e tecniche di monitoraggio e "reporting"	6
Modalità di gestione dei contratti di security	6
Procedure di security dell'Organizzazione e delle modalità di rilevamento di eventuali non conformità rispetto alle esigenze della stessa Organizzazione	6
Tecniche e strumenti di comunicazione (relazione con istituzioni, autorità, Forze dell'ordine, enti locali e stampa)	6
Strumenti e metodi di pianificazione, programmazione e controllo aziendale	6
Abilità	**EQF**
Comunicazione	6
Lavorare in gruppo	6
Accuratezza	6
Analisi	7
Autogestione e controllo dello stress	7
Autosviluppo	6
Controllo	7
Convincimento	6
Coordinamento e gestione dei collaboratori	6
Decisione	6
Flessibilità	7
Gestione dei conflitti	6
Gestione del gruppo	6
Iniziativa	6
Negoziazione	6
Organizzazione	6
Orientamento ai risultati	7
Orientamento al cliente	6
Pensiero prospettico	6
Pianificazione e programmazione	6
Propensione al nuovo	7
Sintesi	6
Soluzione dei problemi	6
Tenacia	6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
(GU n.22 del 26-1-2013)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi,
della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
……Omissis……..

La professione certificata

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 - Articolo 9

Comma 1. *Gli OdC accreditati per certificare i profili professionali in conformità alla UNI ISO 17024 dall'organismo unico nazionale di accreditamento* ***ACCREDIA,*** *ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il* ***certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione****.*

Comma 2: ….omissis….

Comma 3 *I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Certificare la competenza

DLgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (GU n.39 del 15-2-2013)

*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti **non formali** e **informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

(Entrata in vigore del provvedimento: 15-2-2013)

NORMA ITALIANA

Valutazione della conformità
Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

UNI CEI EN ISO/IEC 17024

LUGLIO 2004

Norma CEI 79-3:2012

NORMA ITALIANA CEI

Norma Italiana

CEI 79-3

Data Pubblicazione

2012-05

Titolo

Sistemi di allarme

Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione

Title

Alarm systems

Particular requirements for intrusion and hold-up installations

Sommario

Questa Norma costituisce la revisione della Norma CEI 79-3:1998-02.
La revisione ha riguardato l'allineamento alla terminologia ed alla logica di classificazione dei sistemi di allarme intrusione e rapina della serie di Norme EN 50131, l'integrazione di alcune sezioni tratte dalla Specifica Tecnica CLC/TS 50131-7:2010 e l'introduzione di un metodo tabellare di determinazione del livello di prestazione di un impianto di allarme intrusione e rapina.
Questa Norma riguarda le prescrizioni per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina.
Scopo della Norma è garantire, per quanto praticabile, che gli impianti di allarme intrusione e rapina forniscano le prestazioni prescritte, riducendo al minimo gli allarmi indesiderati.

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Norma CEI 79-3:2012

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

- *Allineata con la serie EN 50131 (4 classi ambientali, 4 gradi di sicurezza, 4 livelli di prestazione)*
- *Eliminate le prescrizioni per gli impianti TVCC (coperti ora dalla serie EN 50132)*
- *Integrata la struttura ed i contenuti del TS 50131-7*
- *Rispetto dei requisiti del DM37/08 (progettazione)*
- *Metodi alternavi (semplificati, es. Tabellare) per la determinazione del livello di prestazione dell'impianto (V. anche Allegato A)*
- *Indicazioni su come fare la valutazione dei rischi nei luoghi da proteggere (Allegati da B ad F)*
- *Definite le competenze (persone/aziende) – Allegato K*

Impianti di allarme antintrusione a norme CEI 79-3

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

OBBLIGO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER GLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (CEI 11-27)

Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro inadempiente sono particolarmente severe: ***la pena è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda****.*

Il D.Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione*:*

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizi prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione oltre a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza degli impianti.

N.B. La valutazione specifica del rischio elettrico, entro il 29 luglio 2008, doveva essere integrata, con data certa, nel documento di valutazione dei rischi aziendale!

Impianti di allarme antintrusione a norme CEI 79-3

REGOLA DELL'ARTE e D.Lgs 81/2008 (TU sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro)

Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, servizi, ecc. basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali

Il progettista (ex art. 6 –TU art. 22) utilizza le conoscenze tecniche e normative che gli permettano di soddisfare il requisito di buona regola tecnica.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 23 – obblighi dei fabbricanti e dei fornitori…..omissis…..

Articolo 24 -Obblighi degli installatori

Gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Impianti di allarme antintrusione a norme CEI 79-3

ALBO NAZIONALE DEI RESPONSABILI TECNICI

Il Capo V del DPR 380/01 ha, da tempo, abrogato il costituendo Albo dei responsabili tecnici, previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere, automaticamente, l'abilitazione per le attività regolamentate dalla Legge 46/90 e DM 24/11/04 che aveva regolamentato l'albo nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 109 del DPR 380/01.

Impianti di allarme antintrusione a norme CEI 79-3

L'azione di regresso o rivalsa

In caso di sinistro, gli assicuratori fanno periziare gli impianti (citati in polizza) e se essi risultano ***non conformi alla regola d'arte*** *(es. rif. norme CEI ed UNI, ecc.) si applicano i previsti scoperti in % sull'indennizzo. In alcuni casi, gli stessi assicuratori potrebbero non indennizzare il danno.*

N.B: Ciò può portare ad azioni di rivalsa, ai sensi del codice civile, sia da parte degli assicuratori sia dei Committenti nei confronti del progettista e/o dell'installatore/manutentore!!

NOVITA': La norma pr EN 16763

Questo progetto di norma, allo studio da parte di un apposito Comitato congiunto dei due Organismi di normazione europei CEN/CLC (TC 4), specifica i «Requisiti minimi per l'organizzazione del servizio e le ***competenze****,* ***conoscenze, abilità*** *ed* ***esperienze*** *per la pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, convalida del sistema, accettazione e manutenzione degli impianti di sicurezza».*

Tratta i requisiti professionali dei progettisti e degli installatori/manutentori di impianti di allarme intrusione e rapina, di controllo accessi di videosorveglianza e di impianti antincendio (rilevazione, estinzione, evacuazione fumi, ecc.)

La norma pr EN 16763

*Il **Parlamento** ed il **Consiglio Europei** hanno convertito in legge, il 12/12/2006, la **direttiva 2006/123/EC "Servizi nel mercato interno"** (SD). Tale Direttiva Servizi fissa le disposizioni generali che agevolano **libertà di stabilimento e libera circolazione dei fornitori di servizi all'interno dell'UE**, purché mantengano un'elevata qualità dei servizi (SD, articolo 1-1).*

*La norma europea **pr EN 16763** si dovrà applicare in combinazione con le linee guida tecniche applicative, sia europee (se del caso) sia nazionali, nonché alle leggi e alle normative nazionali in materia e può essere utilizzata come base per definire schemi di certificazione per i servizi dichiarati.*

La qualificazione delle persone, con riferimento all'allegato K della Norma CEI 79-3 e prEN 16763

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

DRAFT **prEN 16763**
Maggio 2015

Titolo: **Services for fire safety systems and security systems**
Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e sistemi di security
prEN 16763: 2015

Tipo di documento: Draft Standard
Data di pubblicazione: 2015-07
Data di rilascio: 05/06/2015

SERVICE PROVIDER Requisiti generali per tutti i settori di competenza	**Differenti REQUISITI DI APPLICAZIONE nei settori di competenza**	**Differenti REQUISITI DI PRODOTTO E SISTEMA per un settore di competenza**
Norma "Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e sistemi di sicurezza" • Organizzazione • Gestione • Personale • Risorse • Procedure • Documentazione **+** **Sistema di gestione della qualità** Il fornitore di servizi utilizza un Sistema di Gestione per la Qualità (ad esempio ISO 9001)	**Linee guida applicative** Relative a pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, verifica, consegna e manutenzione. Ogni settore dei sistemi di sicurezza antincendio o dei sistemi di sicurezza può avere le proprie linee guida applicative con i requisiti per consentire al personale del fornitore di servizi di pianificare, progettare, installare, mettere in esercizio, verificare, consegnare e manutenere un sistema.	**Norme di prodotto** Ogni settore può avere norme richiamate nelle norme di prodotto. **Norme di sistema** Ogni settore può avere norme di sistema che specificano i requisiti e le esigenze di prestazioni del sistema.

Figura 1 *- Posizione della presente norma europea nell'ambito norme europee*

La norma pr EN 16763

2.0 Termini e definizioni

…..omissis……..

2.6 campo di competenza

area di attività in cui sono applicate conoscenze e tecnologie specifiche, e per la quale sono richieste specifiche competenze in una o più fasi di lavoro.

….omissis….

2.10 progettazione

selezione di componenti e precisazione delle specifiche tali che il sistema risultante soddisfi gli obiettivi di sistema specificati dalla pianificazione.

2.11 installazione

attuazione del progetto, in particolare l'assemblaggio, il montaggio e il collegamento dei componenti di sistema coinvolti

2.12 messa in servizio

attivazione e test del sistema secondo la progettazione

La norma pr EN 16763

2.13 verifica del sistema

processo di conferma che il sistema commissionato è conforme ai requisiti indicati nella pianificazione, progettazione, installazione e messa in servizio

2.14 consegna

processo di trasferimento di responsabilità per il sistema all'organizzazione specificata nel contratto, con accettazione dell'installazione che può essere effettuata in fasi, se contrattualmente concordato

2.15 manutenzione

insieme di attività preventive e correttive durante la vita del sistema, che sono destinata a mantenere, o ripristinare, uno stato in cui possa svolgere la funzione richiesta

2.16 cliente

parte per la quale vengono forniti i servizi

La norma pr EN 16763

3 Requisiti

3.1 Generalità

Il contenuto della presente norma europea si riferisce alle fasi di lavoro (vedi figura 2).

Pianificazione	**2.9** specifiche di obiettivi della protezione e la finalità del sistema, in base a rischi identificati ed alle condizioni al contesto note
Progettazione	**2.10** selezione di componenti e precisazione delle specifiche tali che il sistema risultante soddisfi gli obiettivi di sistema specificati dalla pianificazione
Installazione	**2.11** attuazione del progetto, in particolare l'assemblaggio, il montaggio e il collegamento dei componenti di sistema coinvolti
Messa in servizio	**2.12** attivazione e test del sistema secondo la progettazione
Verifica del sistema	**2.13** processo di conferma che il sistema commissionato è conforme ai requisiti indicati nella pianificazione, progettazione, installazione e messa in servizio
Consegna	**2.14** processo di trasferimento di responsabilità per il sistema all'organizzazione specificata nel contratto, con accettazione dell'installazione che può essere effettuata in fasi, se contrattualmente concordato
Manutenzione	**2.15** insieme di attività preventive e correttive durante la vita del sistema, che sono destinata a mantenere, o ripristinare, uno stato in cui possa svolgere la funzione richiesta

La norma pr EN 16763

3.2 Requisiti per il fornitore di servizi

Ai fini dell'identificazione, il fornitore di servizi deve fornire a coloro che abbiamo un interesse legittimo le seguenti informazioni, comprese ma non limitate a:

- denominazione registrata e denominazione commerciale (se diversa) e domicilio del prestatore di servizi;
- indirizzo/i geografico/i per l'area/e da cui vengono eseguiti i servizi;
- le modalità di contatto (ad esempio, mail, indirizzo postale, telefono);
- il nominativo della persona autorizzata dal prestatore del servizio;
- registrazione del fornitore di servizi secondo prescrizioni nazionali in materia.

Il fornitore di servizi deve:

a) disporre di risorse, infrastrutture (ad esempio, strumenti, attrezzature), conoscenze e competenze per soddisfare i servizi dichiarati;

b) disporre di processi per l'identificazione e l'attuazione dei requisiti per una fase di lavoro in conformità al contratto, a leggi e regolamenti, a norme e altri documenti applicabili (ad esempio, linee guida delle associazioni di categoria);

c) disporre di processi per controllare tutte le altre informazioni necessarie e pertinenti necessarie per eseguire con successo i servizi dichiarati;

d) disporre di processi per garantire l'esecuzione dei servizi dichiarati in conformità con la realizzzione e da b) e c);

e) disporre di procedure per la registrazione e il mantenimento di servizi eseguiti questi record. Se la durata di mantenere record non è contemplato dalla regolamentazione, mantenendo i record per la durata del contratto, maggiorato di un ulteriore periodo di 5 anni è considerato accettabile;

f) fornire la prova di servizi già eseguiti nel campo di competenza, quando richiesto;
NOTA 1 Questo può essere dimostrato da tre progetti completati entro un periodo di 12

La norma pr EN 16763

g) assicurare una formazione continua e pertinente del personale,avuto riguardo al relativo ruolo (3.4) per i servizi dichiarati;

h) avere processi formativi che coinvolgano il personale e gli eventuali subappaltatori per i requisiti di safety e security di tutti i siti locali interessati;

i) essere assicurato per tutti i servizi dichiarati,

j) avere un sistema di gestione della qualità implementato che prenda in consoìiderazine i servizi dichiarati;

NOTA 2 Una valida certificaziopne di un sistema di gestione della qualità, come EN ISO 9001 o simili, soddisfa il requisito.

k) avere accesso alle istruzioni del produttore per i componenti e sistemi per i servizi dichiarati;

l) avere accesso a tutte le norme, regolamenti e direttive comunitarie per i servizi dichiarati;

m) considerare riservate e protette tutte le informazioni relative al cliente, se non diversamente concordato con il cliente o sia richiesto dalla normativa e deve limitare l'accesso a queste informazioni in modo che solo i soggetti autorizzati vi abbiano accesso;

n) se richiesto dalla normativa, fornire la prova di verifica di sicurezza del personale interessato e dimostrare processi di aggiornamento periodico;

o) se richiesto dalla normativa, fornire la prova di verifica di sicurezza della società e disporre di procedure per l'aggiornamento periodico in base a leggi e regolamenti;

p) utilizzare componenti e sistemi conformi alle norme esistenti e/o regole riconosciute della tecnica.

3.3 Requisiti di subappalto

Il fornitore di servizi deve disporre di processi per monitorare e gestire la qualità dei servizi subappaltati. Il subappalto di servizi nell'ambito della presente norma europea non dispensa il fornitore di servizi dalla sua responsabilità verso il cliente per i servizi prestati.

3.4 Requisiti per il personale

3.4.1 Generalità

Il fornitore di servizi deve identificare il personale addetto ai ruoli A, B e C, come descritti in 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, per ogni fase di lavoro in ciascun campo dichiarato di servizi, e dimostrare di disporre di un numero adeguato di persone in questi ruoli per assicurare i servizi forniti.

NOTA La persona autorizzata (vedi 2.1) ed i ruoli A, B e C possono identificarsi nella stessa

La qualificazione delle persone, con riferimento all'allegato K della Norma CEI 79-3 e prEN 16763

La norma pr EN 16763

3.4.2 Ruolo A

Persona che rappresenta il fornitore di servizi, in possesso di autorità decisionale su aspetti tecnici e responsabilità per la conformità con i regolamenti e le norme pertinenti connesse all'esecuzione del contratto.

Questo ruolo deve:

a) gestire i fondamentali tecnici, le procedure ed i rischi insieme ai requisiti di conformità alle norme ee ai regolamenti in materia applicabili al campo dichiarato di servizi,

b) dimostrare una formazione adeguata sul sistema e sui prodotti da utilizzare pertinenti al ruolo A,

c) dimostrare esperienza e competenza nel campo dichiarato di servizi.

Quanto precede può essere dimostrato avendo realizzato negli ultimi cinque anni tre sistemi nel campo dei servizi dichiarati.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, il personale per il ruolo A deve soddisfare i seguenti requisiti nell'ambito dei servizi dichiarati.

1) Conoscenza: la persona ha una conoscenza esauriente e specializzata, teorica e pratica nel campo dichiarato di servizi e una consapevolezza dei limiti di tale conoscenza.

2) Abilità: la persona dimostra la capacità di mettere in pratica le conoscenze utilizzando le capacità di cui alle lettere da a) a c). Può dimostrare la capacità di sviluppare soluzioni per l'esecuzione dei servizi dichiarati mediante esempi.

3) Competenza: la personale svolge attività di direzione e vigilanza nel contesto delle attività nel settore dei servizi dichiarato, in presenza di cambiamenti imprevedibili; gestisce lo sviluppo professionale di sé stesso e di altri individui.

I requisiti aggiuntivi possono essere attestati da un certificazione di livello 5 di Quadro europeo delle qualifiche (EQF) nell'ambito del campo dichiarato di servizi.

3.4.3 Ruolo B

Persona con fondate conoscenze, abilità e competenze nei servizi dichiarati.

Questo ruolo deve

a) eseguire i fondamentali tecnici, le procedure e governare i rischi unitamente ai requisiti di pertinenti norme e regolamenti nei servizi dichiarati,

b) dimostrare una adeguata formazione sul sistema e sui prodotti da utilizzare pertinenti al ruolo B,

c) dimostrare esperienza e competenza nei servizi dichiarati.

Quanto precede può essere dimostrato avendo realizzato tre sistemi nel campo dei servizi dichiarati negli ultimi tre anni.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, il personale per il ruolo B deve soddisfare i seguenti requisiti nell'ambito dei servizi dichiarati.

1) Conoscenza: la persona ha una conoscenza pratica e teorica in ampi contesti nell'interno dei servizi dichiarati.

2) Abilità: la persona dimostra la capacità di mettere in pratica le conoscenze utilizzando le capacità di cui alle lettere da a) a c). Può dimostrare la capacità di trovare soluzioni per l'esecuzione dei servizi dichiarati mediante esempi.

3) Competenza: la persona svolge atività in autogestione, all'interno delle linee guida dei servizi dichiarati, che di solito sono prevedibili, ma soggette a modifiche; supervisiona il lavoro di routine di altri, assumendo alcune responsabilità per la valutazione e il miglioramento del lavoro.

I requisiti aggiuntivi possono essere attestati da una certificazione di livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) nell'ambito dei servizi dichiarati.

3.4.4 Ruolo C

Persona che svolge i compiti assegnati in modo affidabile nei servizi dichiarati.

Questo ruolo deve

a) dimostrare l'appropriata formazione/esperienza sul sistema e sui prodotti da utilizzare pertinenti al ruolo C,

b) dimostrare esperienza e competenza nei servizi dichiarati.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, il personale per il ruolo C deve soddisfare i seguenti requisiti nell'ambito dei servizi dichiarati.

La norma pr EN 16763

1) Conoscenza: la persona è a conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, nei servizi dichiarati.
2) Abilità: la persona può dimostrare con esempi la capacità di svolgere compiti e risolvere i problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni.
3) Competenza: la persona assume la responsabilità per il completamento dei compiti e adatta il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.

I requisiti aggiuntivi possono essere attestati da una certificazione di livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), nell'ambito dei servizi dichiarati.

3.5 Requisiti per l'uscita di servizio

3.5.1 Requisiti generali per output del servizio

Il fornitore di servizi deve dimostrare i processi per la definizione e documentare l'output di una fase di lavoro. La documentazione deve essere

- in forma strutturata e adatta allo scopo,
- idonea per l'uso previsto del sistema installato,
- completa e inclusiva per facilitare altre fasi del lavoro,
- secondo il criterio applicativo in questione,
- in conformità alla normativa locale vigente.

Il fornitore di servizi deve dimostrare

a) i procedimenti di identificazione e di documentazione, conprensivi di
   - deviazioni dalla progettazione;
   - modifiche nella documentazione;
   - cambiamenti e modifiche del sistema,

   NOTA Alcuni deviazioni richiedono accettazione scritta da parte dell'autorità competente.

b) i procedimenti di nomina della persona responsabile per ogni fase di lavoro,
c) i procedimenti di comunicazione di output relativi a a) e b) alla parte interessata e nella lingua corrispondente alle aree geografiche in cui sono forniti i servizi.

3.5.2 Requisiti aggiuntivi per servizi di manutenzione

Il fornitore di servizi deve assicurare che

a) il personale coinvolto ha le conoscenze specifiche, capacità e competenze per il particolare sistema installato lavorano su,

   NOTA La locuzione "particolare sistema installato" è intesa come un'unica combinazione e implementazione di tecnologie, soluzioni e applicazioni nel sito di un cliente.

b) la manutenzione viene eseguita
   - in conformità con il contratto di manutenzione,
   - in conformità con le specifiche dei produttori di componenti e sistemi (ad esempio intervalli, regolazioni, controlli, ecc),
   - sulla base della documentazione a disposizione del cliente (ad esempio, la documentazione di costruzione e altro),

c) l'output del servizio è conforme al punto 3.5.1, e informa il cliente di
   - lavori eseguiti,
   - stato del sistema,
   - carenze del sistema,
   - differenze tra il sistema installato e la documentazione di fabbrica,
   - variazioni nella disponibilità e manutenibilità dei componenti del sistema.

La qualificazione delle persone, con riferimento all'allegato K della Norma CEI 79-3 e prEN 16763

La norma pr EN 16763

Documentazione

Guida alla documentazione per le fasi di lavoro

A.1 Generalità

Quella che segue è una guida generale sulla documentazione per le fasi di lavoro descritte nella Figura 2.

NOTA 1 Qualora siano state pubblicate specifiche norme applicative che indichino linee guida che indichino specifici requisiti per la documentazione, queste hanno la precedenza sulle linee generali contenute nel presente allegato.

NOTA 2 Ai fini del presente allegato il generico termine "sistema" è inteso come "sistema di sicurezza antincendio o di un sistema di sicurezza"

Prima dell'avvio del progetto, dovrebbe essere definita l'organizzazione cui è sttribuita la responsabilità generale di assicurare che tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione alla consegna, vengano eseguite correttamente. Questa può essere il cliente.

A.2 Pianificazione

La documentazione di pianificazione include, ma non può essere limitata a:

- identificazione delle leggi, i regolamenti e le norme;
- i termini e le condizioni relative al contratto;
- diagrammi (es delineato in un / diagramma a blocchi schema funzionale);
- l'uscita dalla valutazione del rischio;
- interfacce con altri servizi;

A.3 Progettazione

La documentazione relativa al progetto comprende, ma non può essere limitata a:

- layout, dimensioni e scala del progetto;
- i requisiti di certificazione del prodotto, dove esistente;
- il piano di installazione (ad esempio il passaggio dei cavi, protezione dei cavi, tipo e ubicazione delle apparecchiature);
- lista degli equipaggiamenti;
- interfacciamento di apparecchiature.

A.4 Installazione

La documentazione di installazione include, ma non può essere limitata a:

- documentazione che descrive il sistema e le attrezzature "come-installato" etc.
- elenco delle attrezzature installate, con informazioni sui certificati.

A.5 Messa in servizio

La documentazione per la messa in servizio dovrebbe includere, ma non può essere limitata a:

- Documenti messa (ad esempio le impostazioni, configurazioni software);
- record di test;
- specifiche per le interfacce con altri servizi.

A.6 Verifica del sistema

La documentazione di verifica del sistema dovrebbe includere, ma non può essere limitata a evidenziare che il sistema commissionato soddisfa i requisiti funzionali globali come definito nella documentazione di progetto. Questo può comprendere una verifica di terza parte.

A.7 Passaggio di consegne (accettazione)

La documentazione per il passaggio di consegne dovrebbe includere, ma non può essere limitato a:

- Sistema-giornale di bordo;
- registrazione del passaggio di consegne;
- registrazioni di istruzione/formazione;
- documentazione installata prodotti (schede tecniche, manuali d'uso);
- descrizione del sistema comprese le variazioni concordate al progetto.

A.8 Manutenzione

La documentazione di manutenzione, sulla base di quanto disponibile, dovrebbe includere, ma non può essere limitata a:

a) documentazione di manutenzione preventiva:
- i requisiti contrattuali;
- le specifiche dei componenti e sistemi (ad esempio intervalli, regolazione, controlli, ecc);
- in conformità con le norme vigenti;

b) documentazione di manutenzione correttiva:
- carenze del sistema;
- nuove differenze tra il sistema attuale e la documentazione di sistema come commissionato;
- variazioni nei componenti del sistema;
- lo stato del sistema.

NOTA Le informazioni incluse nella documentazione di cui sopra saranno commisurate alle dimensioni e alla complessità del sistema (o dei sistemi) fornito/i.

I comportamenti umani e la preparazione professionale rappresentano spesso, nel piano globale di progettazione/installazione/manutenzione di un sistema di sicurezza, l'anello più debole della "catena della sicurezza".

Fine presentazione

…..grazie per l'attenzione

Michele Messina – Consulente di sicurezza - Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S